

ACCORDO TRA ARTCal E TRENITALIA S.p.A.

PER LA “CARTA TUTTO TRENO CALABRIA”

DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026

.....

TRA

l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede a Catanzaro, c/o Palazzo “*Jole Santelli*”, Viale Europa, località Germaneto, C.F./P.IVA 97087640799, rappresentata dall’avv. Filomena Tiziana Corallini, che interviene ed agisce in qualità di Direttore ARTCal (di seguito, per brevità, denominata “ARTCal”),

E

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.655.363.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nella persona del Dott. Mario Alovisi - in qualità di Direttore della Direzione Marketing & Revenue Management (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”),

di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,

PREMESSO

- che ARTCal e Trenitalia hanno sottoscritto il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2018 -2032 (di seguito solo “Contratto di Servizio”);
- che ARTCal conviene sull’importanza dell’integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione, al fine di incentivare l’uso del mezzo ferroviario, incrementando le opportunità di viaggio;

che ARTCal ritiene, in particolare, di dover concorrere economicamente al fine di definire condizioni di convenienza che consentano, ai propri abbonati, l’applicazione di prezzi competitivi per accedere a tutti i tipi di treni e al fine di facilitare gli spostamenti dei pendolari e degli studenti;

- che ARTCal ha richiesto, a tal fine, l'attivazione, in via sperimentale per l'anno 2024 e poi confermata anche per l'anno 2025, della “Carta Tutto Treno Calabria”, da finanziare mediante l'impiego delle risorse accantonate a favore di ARTCal, a seguito del confronto PEF/CER relativo all'annualità 2019 di cui al Contratto di Servizio;
- che ARTCal prende atto che, a seguito dell'attivazione della predetta Carta, l'eventuale riduzione dei ricavi da traffico rispetto a quelli previsti nel PEF derivanti dalla quota parte dei proventi degli abbonamenti regionali a favore di IC, in relazione ai servizi offerti sarà a rischio della stessa, come previsto dalla Matrice dei rischi di cui al Contratto di Servizio;
- che, con Delibera commissariale n. 6/2024, ARTCal ha approvato lo schema di accordo per l'agevolazione tariffaria cosiddetta “Carta Tutto Treno Calabria”, anno 2024, con contributo massimo di € 300.000,00 da finanziare mediante l'impiego dell'accantonamento a favore di ARTCal - in fase di condivisione – relativo al confronto PEF/CER per l'anno 2019;
- che, con PEC del 13 gennaio 2025 ARTCal ha autorizzato Trenitalia al rinnovo dell'accordo per l'anno 2025 con l'impiego delle somme residue previste per l'anno 2024 pari a € 275.392,60;
- che, con PEC del 14 gennaio 2026 Trenitalia ha comunicato ad ARTCal che la quota complessiva a carico della stessa, per l'intero anno 2025, è pari a € 41.481.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo disciplina, per il periodo 01.01.26 - 31.12.2026, il rilascio delle Carte Tutto Treno Calabria e la relativa contribuzione economica da parte di ARTCal, che consente l'accesso ai treni Intercity secondo le condizioni di seguito riportate.

Articolo 2

Caratteristiche del titolo di viaggio “Carta Tutto Treno Calabria”

La Carta Tutto Treno Calabria (di seguito, per brevità, anche solo “Carta”) sarà rilasciata esclusivamente ai residenti in Calabria e in appoggio ad abbonamenti annuali o mensili a tariffa regionale, con “origine” e “destinazione” in una stazione sita in Calabria e compresa nei confini della Regione, ovvero a tariffa regionale 40/4/Calabria.

La Carta consente di effettuare, nell'ambito della validità e sulla relazione per cui è valido l'abbonamento, un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno sui treni Intercity in 2^a classe, secondo quanto specificato nel presente accordo.

La Carta può essere acquistata dai residenti nella regione Calabria possessori di abbonamenti alle tariffe sopracitate, validi sulle stesse relazioni della Carta.

La Carta è individuale, nominativa ed incedibile; ad essa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al punto 8.1 del Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali dei Passeggeri di Trenitalia.

La Carta può essere acquistata solo presso le biglietterie Trenitalia (di stazione) a fronte dell'accertamento, all'atto dell'emissione, del possesso dei requisiti richiesti, cioè residenza in Calabria ed il possesso di un abbonamento regionale alle tariffe sopraindicate.

Prezzi

La Carta riporta la relazione su cui si può viaggiare sui treni Intercity (IC) in 2^a classe ed ha validità annuale. La Carta è venduta al prezzo di 90 € per distanze fino a 40 km, 120 € per distanza tra 41km e 125km e di 150 € per distanze superiori.

Km	Costo CTT annuale
1-40	90 €
41-125	120 €
126-350	150 €

L'utilizzazione della Carta

La Carta consente ai possessori di abbonamento regionale alle tariffe sopraindicate di utilizzare i treni IC circolanti sugli stessi percorsi per cui è valido l'abbonamento, previa prenotazione gratuita del posto (limitatamente ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno). Non è possibile accedere al treno senza prenotazione del posto.

A bordo treno la Carta deve essere esibita insieme all'abbonamento ed al documento di identificazione. Per le ulteriori condizioni di utilizzo della Carta, si rinvia alle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Rimborso

Qualora, nel corso di validità del presente accordo, dovesse venir meno definitivamente la fruibilità dei servizi ferroviari IC offerti, ivi contemplati, il presente accordo decade automaticamente e, conseguentemente, Trenitalia provvederà a indennizzare agli utenti titolari della Carta Tutto Treno Calabria la quota parte del costo sostenuto per il servizio non più fruibile.

Non è previsto il rimborso per rinuncia all'utilizzo da parte del viaggiatore.

Furto, smarrimento e deterioramento delle Carte

In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il rilascio di una Carta sostitutiva avente la medesima validità di quella originaria. La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che la Carta originaria conservi una validità residua non inferiore ad un mese. La richiesta deve essere presentata per iscritto alla biglietteria della stazione che ha rilasciato la Carta e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dall'originale della Carta deteriorata (in alternativa alla denuncia di smarrimento o furto, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo

quanto previsto in materia dalla legislazione vigente). Per il rilascio del duplicato, deve essere corrisposto l'importo previsto alla lettera g) del punto 1 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia. In caso di rinvenimento, la Carta deve essere restituita immediatamente a Trenitalia.

Irregolarità

Non è consentita l'emissione della Carta a bordo treno. La Carta non è valida in appoggio ad abbonamenti, in classi e su treni differenti da quelli previsti dal presente accordo.

Per tutte le irregolarità di viaggio, si applica la disciplina di cui al punto 11 del Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Articolo 3

Aspetti economici e finanziari

Trenitalia fornisce apposita rendicontazione trimestrale ad ARTCal entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre e la stessa riconoscerà a Trenitalia, per ogni "*Carta Tutto Treno Calabria*" emessa, la differenza tra gli importi dell'abbonamento IC, maggiorato del 20% e moltiplicato per 11 e la somma del costo sostenuto dal viaggiatore per l'acquisto della Carta più il costo dell'abbonamento regionale annuale. La predetta rendicontazione dovrà specificare, nella causale, il riferimento al presente accordo e al periodo di competenza.

Il complessivo importo risultante dalle rendicontazioni di cui sopra, verrà dedotto dall'importo totale risultante dagli accantonamenti in favore di ARTCal, derivanti dal confronto PEF/CER, annualità 2019. Le risorse di ARTCal, destinate alla presente compensazione tariffaria, ammontano ad un importo massimo pari ad € 300.000,00 (al netto dei consuntivi rendicontati negli anni precedenti, a partire dal 01.05.24) per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026 salvo, in ogni caso, l'eventuale successivo incremento delle risorse stesse.

Il rilascio della Carta Tutto Treno potrà avvenire a partire da sette giorni antecedenti la data di inizio validità.

Articolo 4

Durata e recesso

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2026 ed è escluso il rinnovo tacito e/o automatico. Il medesimo accordo potrà essere prorogato annualmente, alle medesime condizioni, per il successivo anno 2027, mediante uno scambio di corrispondenza tra le Parti che confermino la volontà di proroga alle medesime condizioni.

Trenitalia si impegna, inoltre, ad interrompere anticipatamente la vendita della "*Carta Tutto Treno*", al momento del raggiungimento del limite di budget, come stabilito al precedente art. 3. In caso di mancata

interruzione della vendita al raggiungimento del budget, è esclusa ogni possibilità di rimborso e corresponsione di qualsivoglia somma, a qualsivoglia titolo, da parte di ARTCal.

Trenitalia potrà inoltre recedere dal presente accordo, con un preavviso di mesi due, senza alcun onere, in caso di modifiche sostanziali della struttura di offerta dei servizi ferroviari con impatto sulle relazioni considerate, come, ad esempio, nel caso di effettuazione di servizi analoghi da parte di altre imprese ferroviarie.

ARTCal potrà disporre l'anticipata sospensione/cessazione della validità dell'accordo, anche per sopravvenuta incapacienza degli stanziamenti annui previsti per l'iniziativa, con un preavviso minimo a Trenitalia di due mesi.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da Trenitalia S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.trenitalia.com e dal Contraente mediante pubblicazione nell'analoga sezione del sito istituzionale www.artcal.it.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano la Carta Tutto Treno e dei clienti titolari di abbonamenti regionali- Titolarità Autonoma

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trenitalia ed ARTCal, che si configurano, pertanto, come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ☐ ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- ☐ alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ☐ ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ☐ ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 7

Clausola d'integrità

Trenitalia gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust").

ARTCal dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compreso i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di Trenitalia e del Gruppo FSI e che possono essere scaricati e stampati e di cui il ARTCal potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

ARTCal si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da Trenitalia

ARTCal prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d. lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale ovvero tramite i canali indicati in Contratto.

La violazione da parte di ARTCal di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 di Trenitalia e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., da esercitare secondo le modalità di cui all'art xx (Clausola risolutiva espressa) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 7bis

Conflitto di interessi

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, ARTCal dichiara l'inesistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento dell'Accordo medesimo. Parimenti, ARTCal si impegna, ove nelle more dell'esecuzione dell'Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a Trenitalia, che procederà alle valutazioni del caso.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero ARTCal non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo per tutta la durata dell'Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa di ARTCal, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 8

Clausola di riservatezza

ARTCal si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del presente accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengano messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'accordo stesso.

È fatto divieto ad ARTCal di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente accordo.

Articolo 9

Clausola fiscale

Il presente accordo, soggetto ad IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di registro).

Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente Accordo, salvo dove espressamente escluso, sono a carico di Trenitalia.

Articolo 10

Foro competente

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Il presente accordo si compone di 8 pagine.

Per ARTCal

Il Direttore

Avv. F. Tiziana Corallini



Per Trenitalia S.p.A.

DIREZIONE MARKETING & REVENUE MANAGEMENT

Dott. Mario Alovisi

MARIO ALOVISI

Firmato da MARIO
ALOVISI
il 23/02/2026 alle
13:52:59 CET